

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 555 del 20 marzo 2020

Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze ordinarie finalizzate alla ricostruzione privata - Seconda deroga di termini per tre istanze (RCR26709 - RCR28062 - RCR28045) presentanti particolari criticità

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbono effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto del fatto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2021, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- 20 febbraio 2013, n. 15 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITI B-C)*» e sue ss.mm. ii.;
- 20 febbraio 2013, n. 16 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*» e sue ss.mm.ii.;

con le quali sono stati fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi destinati alla ricostruzione privata.

Ricordato che il Commissario delegato, per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti ai sensi delle succitate ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., nonché per la determinazione puntuale dei rispettivi contributi ammissibili, ha stabilito di avvalersi dei Sindaci e dei relativi Uffici Tecnici Comunali, i quali hanno assunto la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed hanno - tra l'altro - svolto il compito di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative di supporto e mantenere i rapporti con i richiedenti.

Richiamata la propria precedente ordinanza 29 gennaio 2019, n. 460 che, al fine di garantire una certezza dei tempi di conclusione delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze ordinarie finalizzate alla ricostruzione privata, è stata fissata la data del 31 dicembre 2019, quale termine perentorio

per tutti i Sindaci per la conclusione dei relativi procedimenti di concessione, mediante emissione delle conseguenti Ordinanze Sindacali.

Ricordato che il completamento delle istruttorie di ammissibilità delle istanze di contributo presentate entro il 31 dicembre 2014, rappresenta un'attività strategica, propedeutica e complementare alla corretta attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017, giacché le istanze di contributo presentate a valere su quest'ultimo trovano parziale copertura finanziaria nelle economie attese a valle delle istruttorie di ammissibilità presentate a valere sulle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., anche in vista della conclusione dello Stato di Emergenza, oggi fissata al 31 dicembre 2021.

Ricordata l'ordinanza del 13 dicembre 2019 n. 531 con cui il Commissario Delegato, a seguito di alcune criticità riscontrate per 10 istanze presentate al Comune di Moglia, a valere sulle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., ha disposto di fissare, unicamente per queste 10 istanze, il termine perentorio ultimo per la conclusione delle istruttorie di ammissibilità al contributo, al 31 marzo 2020 anziché al 31 dicembre 2019.

Vista la richiesta formulata con nota protocollo n. 2843/2020 del Sindaco di Moglia, agli atti della Struttura Commissariale del 20 marzo 2020, Prot. n. 927 con la quale si manifestano ulteriori criticità nel rispettare il succitato termine perentorio, da ultimo il 31 marzo 2020, in particolare per n.3 (tre) istanze di contributo, stante le sotto riportate motivazioni:

- per la RCR26709: «*presentata a nome del Sig. Martignoni Angelo (CF: MRTNGL34R24F267V), deceduto in data 2 luglio 2018 è stata trasferita a nuova beneficiaria Sig.ra Martignoni Marta (CF: MRTMRT36B58F267C) in qualità di erede, per l'immobile oggetto di richiesta di contributo, situato in Moglia, via Rocchetta, n. 19 distinto catastalmente al FG,34 MAPP:275-276, è in corso una compravendita, ma che la stessa non si è ancora ad oggi completata causa emergenza da COVID-19*»;
- per la RCR28062: «*L'istruttoria eseguita dall'ingegnere senior del Comune ha determinato la revisione del Livello Operativo proposto dal richiedente. I richiedenti hanno pertanto chiesto una ulteriore verifica con sopralluogo da parte di tecnico incaricato dalla Struttura Commissariale. Tale sopralluogo non è attualmente espletabile per le restrizioni imposte dall'emergenza COVID-19*»;
- per la RCR28045: «*è oggetto di quesito al CTS che si riunirà presumibilmente il 26 marzo 2020*».

Rilevato come effettivamente l'emergenza corona virus in atto impedisca la redazione di atti notarili di compra/vendita, la realizzazione di sopralluoghi e mette in forse anche le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Tenuto conto che la scadenza dello Stato di Emergenza, fissata nel 31 dicembre 2021, rappresenta il limite temporale ultimo per l'attuazione di tutte le politiche della ricostruzione, dal momento che oltre tale data non sarà più possibile concedere ulteriori contributi al tal fine.

Ritenuto che per le 3 (tre) istanze di seguito riportate:

- RCR26709
- RCR28062
- RCR28045

sussistano effettivamente le motivazioni per concedere una ulteriore deroga.

Ritenuto quindi di fissare per le 3 (tre) RCR sopra individuate il termine perentorio ultimo in 60 (sessanta) giorni dal momento in cui vengono soddisfatte le motivazioni per le quali viene chiesta la deroga dei termini per la conclusione dell'istruttoria.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di concedere per le seguenti 3 (tre) istanze presentate presso il Comune di Moglia, un ulteriore deroga per i termini di completamento delle istruttorie, rispetto a quanto previsto dall'ordinanza 13 dicembre 2019, n. 531:

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 26 marzo 2020

- RCR 26709
- RCR 28062
- RCR 28045

2. di fissare, il termine perentorio ultimo entro il quale concludere il procedimento, in 60 (sessanta) giorni dal momento in cui vengono soddisfatte le motivazioni per le quali è stata chiesta la deroga dei termini per la conclusione dell'istruttoria;

3. di trasmettere il presente atto al Sindaco del Comune di Moglia, di incaricare lo stesso Sindaco Comune di Moglia ad informare gli intestatari delle RCR di cui al punto 1 sulla proroga concessa e nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana